

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

VISTO

l'atto di indirizzo approvato nella seduta del 9.6.1998 nonché la direttiva approvata con successiva Delibera G.R. n. 5821 del 14.12.1999;

CONSIDERATO

che la concreta applicazione delle disposizioni recate dai suddetti atti ha comportato notevoli difficoltà nei rapporti con gli avvocati esterni. Ciò in particolare per quanto riguarda il riconoscimento preventivo della "straordinaria importanza" degli affari affidati al fine dell'applicazione delle corrispondenti tariffe;

RITENUTO

pertanto di riformulare la disciplina degli affidamenti esterni secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO

conseguentemente di revocare ogni precedente disposizione emanata in materia, ed in particolare l'atto di indirizzo approvato nella seduta del 9.6.1998 nonché la direttiva approvata con la Delibera n. 5821 del 14.12.1999;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

di approvare la Direttiva per gli affidamenti esterni degli incarichi di rappresentanza e difesa della Regione Lazio e per la disciplina dei relativi rapporti secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

di revocare l'atto di indirizzo approvato nella seduta del 9.6.1998 e la direttiva approvata con Delibera G.R.L. n. 5821 del 14.12.1999.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

5 SET. 2003



5 SET. 2003



DIRETTIVA

Nelle more del potenziamento dell'Avvocatura Regionale, gli incarichi di rappresentanza e difesa della Regione Lazio potranno essere affidati a legali del Libero Foro ovvero all'Avvocatura Generale dello Stato, qualora non ne risulti possibile l'espletamento da parte dei legali interni.

DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI

L'indicazione del libero professionista da officiare sarà fornita all'Avvocatura Regionale dal Direttore del Dipartimento Istituzionale.

Non possono essere affidati incarichi a professionisti che abbiano assunto il patrocinio di terzi in giudizi non ancora definiti contro la Regione nella stessa materia.

Gli incarichi saranno di massima affidati alle tariffe minime professionali sia nei casi di controversie di valore determinabile sia nei giudizi il cui valore sia indeterminabile.

Per le cause di valore indeterminabile potranno essere applicati gli onorari previsti per le cause di particolare importanza (sempre ai minimi tariffari) previa constatazione - ad incarico espletato - dell'importanza dell'opera prestata in relazione alla complessità della vertenza, alla sua durata, nonché al risultato conseguito.

Per le parcelle di importo superiore a € 7.500,00 sarà onere del professionista allegare il visto di congruità del Consiglio dell'Ordine.



All'atto del conferimento del mandato il legale esterno potrà richiedere (quale acconto e fondo spese) una somma non superiore a € 1.500,00.

Nei giudizi che includano un subprocedimento cautelare o d'urgenza, potrà procedersi all'autonoma liquidazione delle competenze ed onorari relativi a tale fase, una volta che essa sia conclusa.

Alla lettera di incarico sarà allegato stralcio della presente direttiva.

Sono revocati l'atto di indirizzo approvato dalla G.R.L. nella seduta del 9.6.1998 nonché la direttiva approvata dalla G.R.L. con delibera n. 5821 del 14.12.1999.

La disciplina recata dai predetti atti continuerà nondimeno ad applicarsi agli incarichi professionali conferiti anteriormente all'approvazione della presente direttiva.

